

Codice A1305A

D.D. 4 febbraio 2016, n. 16

Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO). Alienazione, previa sdemanializzazione, di terreni comunali di uso civico siti in Localita' Campliccioli di compl. mq. 1.666 alla Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, con conciliazione per possesso e uso pregresso illegittimo di area di uso civico di minor superficie (mq. 1.514), a far data dall'anno 1960. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 0001969 del 20.07.2015, con la quale il Sindaco del Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), in esecuzione della D.C.C. n. 2 del 30.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione per addvenire alla conciliazione con la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, per regolarizzare il possesso e l'uso pregresso a far data dall'anno 1960, in parte conseguente a atti risultati poi non validi per carenza della necessaria autorizzazione da parte dell'Ente competente, di porzioni di complessivi mq. 1.514 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in Località Campliccioli ora distinti al NCT Fg. 17 - mapp. 111, parte di mq. 81 e Fg. 49 - mapp. 46, parte di mq. 73 (per passaggio cavi elettrici e tubazioni dell'olio per lo scarico di fondo della diga, che verranno rimossi e, pertanto, lasceranno libere, per il futuro, le anzidette aree di complessivi mq. 154), Fg. 17 - mapp. 112 di mq. 105, mapp. 117 di mq. 742, mapp. 113 di mq. 172 e mapp. 114 di mq. 341 (con sovrastanti fabbricati e altre strutture della Soc. ENEL Produzione S.p.a.) nonché chiede l'autorizzazione all'alienazione, previa sdemanializzazione, di parte della stessa area (mq. 1.360, in quanto i già citati mq. 154 verranno restituiti al Comune ripristinati dopo la conciliazione) e dell'ulteriore area parimenti di uso civico di mq. 306, ora distinta al NCT Fg. 17 - mapp. 118, oggetto di nuova acquisizione, rispettivamente per consolidare in proprietà le aree oggetto di possesso esclusivo di fatto da parte dell' ENEL, in parte, sottostanti ai fabbricati e alle altre strutture di proprietà di cui sopra e, in parte, costituenti le strette pertinenze necessarie alle medesime opere e per realizzare una elisuperficie.

vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30/12/1991, integrata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 04/03/1997, inviata dal Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 29.07.2015, con prot. n. 9167/A13060/2.140.20 nonché la successiva nota inviata dallo stesso Comune in data 28.12.2015 con prot. n. 0003230, ricevuta in data 11.01.2016, con prot. n. 115/A1305A/2.140.20;

vista la perizia di stima del 19.02.2015, asseverata in pari data presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Verbania, a firma del Tecnico Incaricato Geom. Mario SCACIGA DELLA SILVA, approvata con la precitata D.C.C. n. 2 del 30.03.2015, che valuta l'importo da versare al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), per l'acquisto delle aree di complessivi mq. 1.666 dei terreni gravati da uso civico sopra specificati, inerente il sedime dei manufatti esistenti e le strette pertinenze degli stessi, in complessivi €. 37.831,44 nonché valuta il coacervo dei canoni omnicomprensivi, dovuti in via conciliativa per l'occupazione pregressa illegittima di aree di uso civico di minor superficie (mq. 1.514), a far data dall'anno 1960, dalla parte privata al Comune, in complessivi €. 11.851,29, al netto dei benefici di legge (abbattimento 80%). e quindi per un

ammontare complessivo dovuto al Comune dalla Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, pari a €. 49.682,73;

ritenuto pertanto che, tenuto anche conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate, inerenti aree similari e utilizzi del suolo analoghi, i sopra citati valori, stimati con l'elaborato tecnico di cui sopra, sono, con riferimento all'attualità, da ritenersi accettabili;

considerato che questa Amministrazione avrà la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune-parte privata) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

considerato ancora, per quanto sopra, che l'importo complessivo che la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, dovrà versare al Comune per conseguire, libera da ogni vincolo di Uso Civico, la piena proprietà delle aree di complessivi mq. 1.666, già in parte illegittimamente occupate (mq. 1.360) e in parte (mq. 306) oggetto di nuova acquisizione, per la realizzazione di una elisuperficie, risulta determinato in complessivi € 49.682,73;

considerato ulteriormente che l'importo complessivo di €. 49.682,73 dovrà essere versato, in via transattiva al Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, per le motivazioni di cui sopra. Tale importo dovrà essere destinato prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzato nel rispetto della legislazione vigente in materia inoltre, se versato oltre il sessantesimo giorno, dovrà essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore;

Considerato infine che sia il Comune che la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, hanno l'interesse a mantenere, previa regolarizzazione amministrativa, lo "status quo" delle aree già attualmente occupate, salvo quelle interessate dal passaggio di cavi elettrici e tubazioni dell'olio per lo scarico di fondo della diga, che verranno rimossi e, pertanto, lasceranno libere per il futuro le aree, che rimarranno gravate da uso civico, ora distinte al NCT con il Fg. 17 - mapp. 111, parte di mq. 81 e con il Fg. 49 - mapp. 46, parte di mq. 73;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29 /09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) ad effettuare la suddetta conciliazione con la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, per regolarizzare il possesso senza valido titolo dell'area di uso civico costituita da porzioni di complessivi mq. 1.514, derivante in parte da precedenti atti non validi, per carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente nonché l'alienazione/sdemanializzazione di parte della stessa area (mq. 1.360, in quanto mq. 154 verranno restituiti al Comune ripristinati dopo la conciliazione) e dell'ulteriore area parimenti di uso civico di mq. mq. 306, oggetto di nuova acquisizione, per la realizzazione di una elisuperficie, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a:

■ sdemanializzare e alienare le aree comunali gravate da uso civico, site in Località Campliccioli, di complessivi mq. 1.666, per consolidare in proprietà in capo alla Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, le aree oggetto di possesso esclusivo di fatto da parte della stessa Società, a far data dall'anno 1960, in parte sottostanti ai fabbricati e alle altre strutture di proprietà della medesima e, in parte, costituenti le strette pertinenze necessarie alle anzidette opere esistenti, ora distinte al NCT Fg. 17 – mapp. 112 di mq. 105, mapp. 117 di mq. 742, mapp.113 di mq. 172 e mapp. 114 di mq. 341 nonchè sdemanializzare e alienare il mapp. 118 di mq. 306, mai occupato e, pertanto, oggetto di nuova acquisizione, per la realizzazione di una elisuperficie;

■ effettuare la conciliazione con la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree di uso civico di complessivi mq. 1.514, con sovrastanti i fabbricati e le strutture in argomento, ora distinte al NCT Fg. 17 – mapp. 112 di mq. 105, mapp. 117 di mq. 742, mapp.113 di mq. 172 e mapp. 114 di mq. 341, mapp. 111, parte di mq. 81 e Fg. 49 – mapp. 46, parte di mq. 73, derivante in parte da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente nonché trasferire con atto di vendita, libera da ogni vincolo di uso civico, parimenti alla sunnominata Società, la piena proprietà delle aree di complessivi mq. 1.666 di cui al paragrafo precedente, per le motivazioni sopracitate, dietro versamento al Comune, parte in via transattiva, della somma stimata, approvata con la precitata D.C.C. n. 2 del 30.03.2015 e ritenuta congrua dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, in complessivi €. 49.682,73 (di cui €. 11851,29 per la conciliazione inerente il pregresso), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

■ di subordinare la stipula degli atti di conciliazione/alienazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo su indicato in complessivi €. 49.682,73, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

■ di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, dovrà sottoscrivere un verbale di conciliazione stragiudiziale per il pregresso con il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) per un importo pari, al netto dei benefici di legge, a complessivi €. 11.851,29 rinunciando, nei confronti del Comune stesso e dei dante causa, a ogni azione di danni che a qualunque titolo potrebbe competergli in ordine alle questioni oggetto del presente atto;

le aree di complessivi mq. 154, ora distinte al NCT Fg. 17 - mapp. 111, parte di mq. 81 e Fg. 49 – mapp. 46, parte di mq. 73, per passaggio cavi elettrici e tubazioni dell'olio per lo scarico di fondo della diga, verranno restituite al Comune ripristinate dopo la conciliazione e, pertanto, rimarranno gravate da uso civico. In caso di ritardo nella restituzione, previo ripristino, di dette aree, da parte della Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, quest'ultima dovrà versare al Comune il canone di concessione relativo nella misura di €. 109,59 per anno, da aggiornare con l'indice ISTAT, sino all'avvenuta restituzione;

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa regionale vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico già occupate con quanto ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge e, in conseguenza, non potrà procedere alla alienazione/sdemanializzazione dell'ulteriore area richiesta;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune – parte privata) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà destinare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarle nel rispetto della legislazione vigente in materia;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di vendita, con conciliazione, che verranno stipulati con la Soc. ENEL Produzione S.p.a., con sede in Roma, relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
D.ssa Laura BERTINO